



COMUNE di CASTEL CASTAGNA

(Provincia di Teramo)

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE
DELLA CITTADINANZA ONORARIA E
BENEMERITA

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 28 aprile 2017

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ONORARIA E
BENEMERITA

INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Cittadinanza Onoraria

Art. 3 – Cittadinanza Benemerita

Art. 4 – Modalità del Conferimento

Art. 5 – Onorificenze

Art. 6 – Partecipazione

Art. 7 – Revoca dell'onorificenza

Art. 8 – Encomi

Art.9 – Tenuta del registro

Art.10 – Disposizioni finali

Art.11 – Entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto

Il Presente regolamento disciplina la concessione della “*Cittadinanza Onoraria e Benemerita*” a persone fisiche, italiane o straniere, senza distinzione di sesso, nazionalità, razza e religione, ad Enti, Associazioni, Istituzioni, Società che si siano particolarmente distinte nei vari campi di attività pubbliche e private.

Art. 2 – Cittadinanza Onoraria

Il Comune di Castel Castagna adotta l'istituto della “*Cittadinanza Onoraria*”.
L'istituto costituisce un riconoscimento onorifico per chi, non essendo iscritto all'Anagrafe del Comune si sia distinto per una delle seguenti motivazioni:

- per l'esempio di una vita ispirata ai fondamentali valori umani della solidarietà, dell'amore dell'aiuto al prossimo, specialmente nei confronti dei più deboli e bisognosi;
- per il contributo al progresso della cultura in ogni campo del sapere ed il prestigio conseguito attraverso gli studi, l'insegnamento la ricerca e la produzione scientifica;
- per il personale apporto al miglioramento della qualità della vita e della convivenza sociale conseguente al generoso impegno nel lavoro, nella produzione dei beni, nelle professioni, nel commercio, nella gestione politica e amministrativa;
- per esemplare affezione ed interessamento verso la città e la comunità di Castel Castagna, unanimemente riconosciuti e testimoniati da opere ed iniziative finalizzate a promuovere tra i cittadini di Castel Castagna e le altre comunità la conoscenza e la valorizzazione della realtà socio-economica, storico-artistica e umana della loro terra.

Art. 3 – Cittadinanza Benemerita

Il Comune di Castel Castagna conferisce la “*Cittadinanza Benemerita*” premiando l'attività di quei cittadini che, con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, con particolare collaborazione alle attività e finalità della Pubblica Amministrazione, con atti di coraggio e abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo giovato alla città di Castel Castagna promuovendone l'immagine ed il prestigio e/o abbiano concorso alla crescita del bene comune.

Art. 4 – Modalità del Conferimento

La “*Cittadinanza Onoraria*” è deliberata dal Consiglio Comunale e conferita dal Sindaco o suo delegato, con cerimonia ufficiale;

La Cerimonia è partecipata con varie forme pubblicitarie a tutta la cittadinanza;

La “*Cittadinanza Benemerita*” è deliberata dal Consiglio comunale e conferita dal Sindaco o suo delegato, nel corso di un’apposita seduta del Consiglio comunale o nell’ambito di una manifestazione istituzionale.

La segnalazione per il riconoscimento di entrambe le onorificenze può essere avanzata per lettera indirizzata al Sindaco da chiunque ne abbia interesse e sottoscritta da più proponenti, completa di tutti i riferimenti biografici, le motivazioni e ogni altra indicazione utile alla sua valutazione. Il Sindaco, insieme con i Capigruppo consiliari, ne valuta la rispondenza ai criteri fissati dal presente Regolamento e la congruità delle motivazioni.

Se la segnalazione per il riconoscimento viene accolta, il Sindaco esprime un parere motivato da inoltrare al Consiglio Comunale per l’approvazione definitiva della proposta di riconoscimento.

È facoltà del Sindaco avanzare una proposta motivata di conferimento dell’onorificenza direttamente al Consiglio Comunale, previa audizione dei Capigruppo consiliari.

Nel corso di ogni anno non possono essere conferite più di una onorificenza per ciascuna tipologia

Art. 5 – Onorificenze

L’onorificenza per la cittadinanza onoraria e quella benemerita consiste in una pergamena con l’attestazione del Sindaco che, in esecuzione della volontà del Consiglio comunale, conferisce la cittadinanza onoraria o benemerita. Nella pergamena vengono riportate le motivazioni dell’onorificenza e le generalità del conferito.

Art. 6 – Partecipazione

Il Comune, in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali, può invitare a parteciparvi i cittadini onorari e benemeriti che avranno diritto di prendere posto tra le autorità.

Art. 7 – Revoca dell’onorificenza

Può incorrere nella perdita della cittadinanza onoraria o benemerita il soggetto insignito che si sia successivamente reso indegno.

Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco, sentiti i Capigruppo consiliari, previa deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 8 – Encomi

Il Sindaco ha la facoltà di concedere con decreto motivato, che potrà essere trascritto in carta pergamena, encomi solenni o semplici a soggetti che si siano particolarmente distinti, per impegno, diligenza, capacità professionale o atti eccezionali di merito, di abnegazione civica e di coraggio, da cui si può trarre esempio per la vita privata o comunitaria. L'encomio solenne va conferito dal Sindaco nel corso di una seduta del Consiglio Comunale, previa informazione dei Capigruppo consiliari. Del riconoscimento il Sindaco darà notizia attraverso le "Comunicazioni del Sindaco". L'encomio solenne può essere conferito anche alla memoria.

Art.9 – Tenuta del registro

Per il riconoscimento ed il conferimento della Cittadinanza Onoraria e della Cittadinanza Benemerita è istituito apposito registro. I registri sono conservati, con la dovuta cura, presso l'Ufficio di Segreteria. L'iscrizione verrà effettuata secondo l'ordine cronologico di conferimento e conterrà i dati anagrafici dei destinatari, oltre agli estremi dei provvedimenti di concessione delle onorificenze e sarà controfirmata dal beneficiario.

Art. 10 – Disposizioni finali

Tutte gli oneri riguardanti l'attività disciplinata dal presente regolamento sono determinati in un apposito capitolo di bilancio.

Art. 11 – Entrata in vigore

Il presente regolamento, composto da n. 11 articoli, entra in vigore contestualmente alla esecutività della delibera di approvazione dello stesso.